

## **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO d.lgs.**

### **42/2004 - LE NOVELLE del 2008:**

### **FINE DEL REGIME TRANSITORIO AL 31-12-2008**

**di Romolo Balasso architetto**

Libero professionista – consulente tecnico-giuridico

presidente Tecnojus – Centro Studi tecnico-giuridici

redatto su invito dell'Ordine APPC di Verona



1 - Premesse

2 - Fine del periodo transitorio al 31.12.08

3 - I soggetti

4 - I procedimenti o il procedimento

5 – Natura del parere del Soprintendente e dei silenzi amministrativi

Data documento: 16 dicembre 2008

## **1 - Premesse**

Il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. codice Urbani, entrato in vigore il 1 maggio 2004), come noto, ha subito due importanti modifiche: una nel 2006 con i d.lgs. 156 e 157, la seconda nel 2008 con i d.lgs. 62 e 63.

Con il d.lgs. 63/2008 ha rilievo, in questo scritto, la riformulazione dell'art. 146 relativo all'Autorizzazione paesaggistica con l'allora novellato articolo 159 sul regime transitorio.

Tuttavia in agosto 2008 (legge n. 129/08) il legislatore ha sostituito (per la terza volta) proprio l'articolo 159 relativo, per l'appunto, al regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

Le novelle del 2008 avevano la finalità di rimediare agli inconvenienti emersi relativamente alla riforma in materia paesaggistica apportata con il codice Urbani, riforma che, si ritiene, non pare concludersi con la fine del regime transitorio e che non pare risolva talune questioni (forse alcune disposizioni rischiano di portare degli aggravamenti, specie sul piano procedimentale).

In questo quaderno si intende esporre una analisi critica della situazione che si determinerà al 1 gennaio 2009 dopo la fine del regime transitorio relativo all'autorizzazione paesaggistica, con particolare riguardo ai tempi del procedimento.

## **2 - La fine del periodo transitorio al 31.12.2008**

Al 31 dicembre prossimo accadono due fatti salienti:

- La fine del periodo transitorio dei procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei soggetti delegati (regioni) ovvero dei soggetti sub-delegati (in Veneto sono i Comuni);

- Il venir meno della sub-delega in capo ai soggetti che già esercitano la funzione autorizzatoria in assenza della verifica<sup>1</sup>, da parte della Regione, del possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti<sup>2</sup> da parte dei soggetti sub-delegati.

A ben guardare al 31 dicembre, con il termine del predetto regime transitorio, sembra che finisca anche il tempo assegnato alle Regioni di provvedere a:

- Verificare/predisporre propri UFFICI dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali, al fine di esercitare la funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica<sup>3</sup>. Questo obbligo pare sussista sia per le Regioni che già esercitano la delega, sia per quelle che ancora non la esercitano, come anche per quelle che intendessero assumerla dopo averla sub-delegata. Appare evidente che le regioni, in tale verifica, assumono il ruolo di controllore e di controllato, non essendo prevista alcuna verifica sovraordinata (es. ministeriale)<sup>4</sup>;

Entro il 31 dicembre, pertanto, decadono *ope legis* le sub-deleghe laddove operanti (come in Veneto) qualora le regioni non diano riscontro della verifica loro imposta, conseguentemente, al 1 gennaio 2009 diventano le regioni stesse titolari della competenza di rilascio dell'autorizzazione.

Ci si chiede se ciò può accadere, in linea teorica, anche nel caso in cui le regioni non disponessero “*di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali*”, come previsto dal citato art. 146, comma 6, novellato con il d.lgs. 63/2008.

---

<sup>1</sup> Art. 159, comma 1, terzo e quarto periodo, così come sostituito con legge 129/08.

<sup>2</sup> Ved. art. 146 comma 6, secondo (ed ultimo) periodo, così come novellato dal d.lgs. 63/08 “...*purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*”.

<sup>3</sup> Ved. art. 146, comma 5 “*Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo aver...*”

<sup>4</sup> È presumibile, sotto il profilo logico, che sia un soggetto terzo, anche incaricato dalla stessa Regione, a verificare la sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica in materia paesaggistica.

Il fatto che il legislatore richieda in capo ai soggetti esercitanti la funzione autorizzatoria requisiti di ordine organizzativo e, soprattutto, di competenza tecnico-scientifica, “richiesta” che include anche gli enti che già esercitano la sub-delega<sup>5</sup>, induce due osservazioni critiche:

- Sembra si ammetta (implicitamente) che gli enti, ed in particolare i sub-delegati (ovvero i Comuni), non abbiano a priori requisiti di organizzazione e di competenza, proprio per il fatto che se non interviene il provvedimento regionale di riscontro la delega decade *ope legis*. Sembrava più logico sostenere che in tutti i soggetti sub-delegati, in quanto operanti, sussistano i requisiti richiesti, salvo provvedimento contrario in seguito a verifica. Infatti ammettere la decadenza *ope legis* può significare che finora le autorizzazioni sono state rilasciate (o negate) da soggetti privi di organizzazione e, in particolare, privi delle competenze tecnico-scientifiche, competenze che, peraltro, sembra ragionevole presupporre debbano sempre sussistere nello svolgimento di funzioni autoritativi incidenti sul sistema delle tutele e su quello degli interessi in gioco oltre che sui diritti delle parti. Per altri versi potrebbe anche significare che si richiedano oggi ai soggetti operanti requisiti diversi e che, pertanto, non possono ragionevolmente presumersi sussistenti;
- Il rischio che la funzione autorizzatoria sia esercitata, nel 2009, da regioni prive di uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e di idonee risorse strumentali, requisiti che, si ricorda, risultano richiesti per l'esercizio della funzione.

### **3 - I soggetti**

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come noto, competeva un tempo al Ministero ovvero alle Soprintendenze in cui risulta articolato. Con il D.P.R.

---

<sup>5</sup> Per la verifica richiesta dall'art. 159, così come novellato in agosto con legge 129/08.

616/1977, così come poi modificato dalla legge 431/1985<sup>6</sup>, il legislatore ha delegato le regioni all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistico-ambientale<sup>7</sup>.

A quanto si riscontra non tutte le regioni hanno assunto la delega funzionale prevista, ciò anche per il fatto che hanno sub-delegato altri enti (in alcuni casi le province, in altri dapprima le province e poi i comuni, ovvero i comuni direttamente), per cui, in concreto, non hanno mai esercitato la funzione autorizzatoria delegata.

Laddove operante, la sub-delega ai comuni ha rappresentato, nei fatti, l'unificazione dei procedimenti amministrativi edilizio-urbanistico e paesaggistico, con le due particolarità note: integrazione del parere delle commissioni edilizie con due esperti in materia paesaggistico-ambientale (a coprire le competenze tecnico-scientifiche) e la possibilità di annullamento da parte ministeriale (attraverso le Soprintendenze).

Con il novellato art. 146 del codice le regioni sembrano diventare titolari della funzione autorizzatoria (anziché enti delegati), tant'è che deve essere esercitata con il parere obbligatorio del Soprintendente (vincolante fintanto che il piano paesaggistico non diventa efficace, non vincolante dopo tale efficacia), quindi al ministero non pare sia più riconosciuto il potere di "annullamento" del provvedimento autorizzatorio).

Alle regioni, però, viene riconosciuta la facoltà:

- a) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica avvalendosi di propri uffici, purché (condizione?) *dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali*;
- b) oppure di delegare (e non più sub-delegare) l'esercizio ad enti autarchici (territorialmente competenti), quali province o comuni, ovvero a forme

---

<sup>6</sup> D.P.R. 24 luglio 1977, capo II, urbanistica, articolo 82, beni ambientali

<sup>7</sup> D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 6 "*Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.*"

associative e di cooperazione fra enti locali (come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali), purché (condizione) gli enti destinatari della delega *dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.*

Il fatto che il comma 6 prescriva l'ammissibilità della delega all'ente locale soltanto nei casi in cui l'ente stesso disponga di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, sembra imporre una sorta di "neutralità" tra "addetti" alla tutela paesaggistica ed "addetti" alle funzioni urbanistico-edilizie.

In altre parole è possibile che il legislatore imponga alle amministrazioni locali non solo la separazione dei procedimenti, come si dirà in seguito, bensì anche delle organizzazioni funzionali?

Se così fosse non avrebbe tanto senso la verifica richiesta prevista al primo comma del novellato articolo 159, in quanto la maggior parte dei comuni, quali soggetti generalmente e normalmente depositari della subdelega, non pare la esercitino già nel principio della differenziazione di attività/funzioni introdotto con l'articolo 146 (anzi sembra proprio il contrario).

#### **4 - I procedimenti**

Nel regime previgente il procedimento edilizio-urbanistico (relativo al titolo abilitativo edilizio) e quello paesaggistico si potevano ritenere unico o, quantomeno, integrati, fatta eccezione di un'appendice temporale (60 gg) entro la quale il Ministero, attraverso le Soprintendenze, poteva annullare l'autorizzazione.

Il novellato art. 146 del codice, invece, richiede espressamente una non meglio definita *"differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di*

*funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*". Ad oggi credo non si sia in grado di meglio esplicitare, nel concreto, tale differenziazione.

Più agevole comprendere il procedimento (ri)disegnato dal legislatore con il d.lgs. 63/08, il quale prevede tre fasi ordinarie (senza interruzioni, ritardi, silenzi, ..):

1. fase di 40 gg riservata all'amministrazione procedente per l'istruttoria;
2. fase di 45 gg riservata al soprintendente per esprimere il proprio parere;
3. fase di 20 gg riservata all'amministrazione per determinare sull'istanza;
4. fase di 30 gg dopo i quali l'autorizzazione diventa efficace.

Le fasi 2 e 3 decorrono dalla ricezione degli atti, per cui è possibile, in linea meramente teorica, che il tempo limite per la determinazione sia di 105 giorni più il tempo necessario per la ricezione (ordinaria) degli atti/parere conseguente all'invio (trasmissione) dei medesimi entro il termine ultimo assegnato, più i 30 giorni di acquisizione dell'efficacia (totale 135 giorni).

In merito al procedimento potrebbe assumere vari significati il fatto che il legislatore non ha qualificato i silenzi amministrativi (oltre ai possibili ritardi) che possono determinarsi (silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, silenzio rigetto), limitandosi a disciplinare il verificarsi di due "accadimenti":

- a) quello della mancata espressione del parere del Soprintendente entro i termini assegnati (45 gg dalla ricezione degli atti trasmessi dall'amministrazione);
- b) quello della mancata determinazione sull'istanza da parte dell'amministrazione procedente (20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente).

Qualora il Soprintendente non dovesse esprimere il parere nei 45 gg seguenti alla ricezione degli atti trasmessi dall'amministrazione procedente, quest'ultima:

- deve in ogni caso determinare decorsi 60 giorni dalla ricezione atti da parte del soprintendente: sembra pertanto che decorsi tali giorni si entri nella terza fase relativa alla determinazione a cui risultano assegnati 20 giorni;
- può indire una conferenza di servizi per l'acquisizione del parere prescritto, la quale si deve pronunciare nel termine perentorio di 15 giorni, decorsi i

quali sembra si entri, anche in questo caso, nella terza fase riservata alla determinazione da parte dell'amministrazione e prevista di 20 gg.

Il comma 10 dell'articolo 146 prescrive che, decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, e cioè nel caso in cui l'amministrazione non rilasciasse l'autorizzazione, ovvero non comunicasse agli interessati il preavviso di provvedimento negativo (rectius determinasse sull'istanza) entro 20 gg dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'interessato possa *richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.*

Nel caso in cui l'amministrazione inadempiente sia la regione (e non l'ente locale delegato), la richiesta dell'autorizzazione in via sostitutiva è presentata al Soprintendente.

Orbene, quest'ultima disposizione si espone ad una possibile osservazione critica: infatti il silenzio serbato dall'amministrazione precedente è ragionevole presumere si formi ogniqualvolta la stessa non provveda ad esprimersi sull'istanza entro il termine, situazione che pare determinarsi in seguito a tre evenienze:

- in seguito alla ricezione del parere del soprintendente;
- in seguito alla conclusione della conferenza di servizi per l'acquisizione del parere del soprintendente;
- in seguito al silenzio serbato dal soprintendente decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte dello stesso, e avverso il quale l'amministrazione ha ritenuto di non esercitare la facoltà concessa di convocare una conferenza di servizi.

In questo ultimo caso sembra configurarsi un paradosso: si richiederebbe l'autorizzazione in via sostitutiva ad un soggetto che già è stato inadempiente serbandolo un silenzio sul parere richiesto e che, verosimilmente, può essere causa del secondo silenzio, quello in capo all'amministrazione precedente.

Altra osservazione critica riguarda il fatto che l'inadempimento dell'amministrazione precedente pare non potersi riferire ad un termine generale scomposto in termini parziali, bensì dalla sommatoria di autonomi termini parziali che non decorrono da una data certa bensì dalla ricezione di atti/parere: i 20 giorni per determinare decorrono dalla ricezione del parere del soprintendente il quale dovrebbe essere rilasciato entro 45 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi entro un ennesimo termine (40 giorni) e al cui mancato rispetto nulla è dato conoscere quanto a conseguenze e/o effetti.

In altre parole il legislatore non sembra aver seguito la strada tracciata col testo unico edilizia: forse sarebbe stato più semplice uniformare i procedimenti sotto il profilo metodologico nel senso di legare tra loro i termini previsti nelle varie fasi. Ad esempio:

- termine massimo complessivo: 135 giorni (corrispondente all'incirca a quello previgente: 60 giorni per istruttoria, 15 giorni per determinazione, 60 acquisizione efficacia autorizzazione - salvo annullamento) suddiviso:
  - o in una unica fase istruttoria:
    - tempo complessivamente assegnato: 90 giorni comprendenti anche il termine per l'acquisizione, in tempo utile, del parere esterno ai fini della proposta di provvedimento per la determinazione successiva. In questo caso è discrezione del responsabile del procedimento organizzare il proprio lavoro nel presupposto che il soprintendente ha 45 giorni di tempo per esprimere e comunicare il proprio parere, sempre in tempo utile;
  - o in una fase provvedimentale finale di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'aspetto più preoccupante dell'intera fase procedimentale ridisegnata riguarda la (mancata) connessione dei due procedimenti:

- quello edilizio-urbanistico;

- quello paesaggistico.

Come già ricordato il legislatore sembra averli separati, per cui è ragionevole presumere che l'interessato:

- debba, anche per il tramite dello sportello unico per l'edilizia, provvedere autonomamente e preliminarmente a richiedere l'autorizzazione paesaggistica (al soggetto delegato e che, qualora sia lo stesso ente locale comune, deve *garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*), prima di attivare il procedimento edilizio-urbanistico al fine di allegarla all'istanza laddove l'autorizzazione in parola è possibile ritenerla non una condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio bensì un presupposto di conformità al suo rilascio;
- possa, anche per il tramite dello sportello unico per l'edilizia, in propria autonomia richiedere l'autorizzazione paesaggistica contestualmente all'istanza edilizia, entrambe rivolte alla medesima amministrazione, ben sapendo che il procedimento edilizio-urbanistico rischia di venire sospeso fino alla definizione di quello paesaggistico.

Relativamente alla quarta fase, quella dell'efficacia<sup>8</sup>, non si spiega il differimento dei termini se non nel consentire all'amministrazione procedente di trasmettere l'autorizzazione rilasciata al soprintendente e agli altri enti pubblici (eventualmente) interessati, unitamente al parere reso dal soprintendente.

Altra ipotesi che potrebbe profilarsi è il permanere in capo ai soggetti oggetto di trasmissione della facoltà di impugnare l'autorizzazione stessa ovvero di chiederne l'annullamento e all'amministrazione procedente (c.d. annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela) o al Ministero.

Ulteriore questione è l'ammessa facoltà di appellare la sentenza di primo grado anche da parte di soggetti che non abbiano proposto ricorso avanti al TAR e che non condividessero la sentenza stessa.

---

<sup>8</sup> Ved. art. 146, comma 11

## 5 - Natura del parere del Soprintendente e dei silenzi amministrativi

Il parere del soprintendente ha natura obbligatoria, ed è vincolante fino all'esito di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

Dopo tali circostanze il predetto parere del soprintendente ha natura obbligatoria ma non vincolante per l'amministrazione cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica<sup>9</sup>.

Risulta però prescritto che *“entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo..”*<sup>10</sup>.

La disposizione sembra obbligare l'amministrazione a rilasciare l'autorizzazione solo in caso di parere conforme, ovvero di obbligare la medesima a preavvisare il provvedimento negativo nel caso in cui il parere non fosse conforme.

Appare evidente che tale precetto sia da riferire alle ipotesi previste al primo periodo del comma 5 (parere vincolante), nell'altro caso (parere obbligatorio non vincolante) l'amministrazione sembra legittimata a discostarsene ma è costretta a ben argomentare il provvedimento con riferimento al parere che viene disatteso.

Altrettanto evidente che il parere, favorevole o contrario, venga a costituire, qualora l'amministrazione aderisse al medesimo, motivazione (per *relationem?*) del proprio provvedimento (positivo o negativo). Non è dato conoscere, però, in caso di parere contrario e preavviso di rigetto, come la stessa amministrazione possa poi contro dedurre alle osservazioni dell'interessato, dal momento che le risultanze sono state prodotte da un altro soggetto (il soprintendente).

È probabile pertanto che nel riferirsi al parere del soprintendente non pare possa costituire per l'amministrazione procedente una sorta di “scusante” o “semplificazione” procedurale, per il fatto che la sua decisione finale rimane, laddove,

---

<sup>9</sup> Ved. art. 146, comma 5 del codice

<sup>10</sup> Così il comma 8 del medesimo articolo 146 del codice

s'intende, detto parere non è vincolante, una autonoma e consapevole decisione anche se per "adesione".

Ultima questione, al momento, riguarda la possibile natura del silenzio serbato dall'amministrazione. Il fatto che al comma 10 il legislatore, in caso di inutile decorso del termine assegnato per il rilascio dell'autorizzazione, si riferisca all'amministrazione col termine "*inadempiente*", porta a ritenere che il silenzio serbato dalla stessa sia *non significativo*, ossia si tratti di un *silenzio rifiuto* ovvero di *silenzio inadempimento*.

Tuttavia l'ambito di tutela cui l'autorizzazione si riferisce, ossia quello paesaggistico (di rango costituzionale<sup>11</sup>), porta a pensare, in via analogica, che la giurisprudenza possa ritenere più confacente il formarsi di un silenzio significativo ovvero del silenzio rigetto (cfr., ad esempio, le valutazioni giurisprudenziali relative al silenzio previsto all'articolo 36 del testo unico edilizia<sup>12</sup>).

In tale ultima evenienza (e cioè che i silenzi previsti nel codice siano dei silenzi significativi – o silenzi rigetto), ancorché mancante di motivazione ed in spregio ai mezzi di tutela riservati agli interessati, si formerebbe, a quanto pare, un provvedimento implicito negativo, direttamente impugnabile da parte dell'interessato, in quanto già inficiato da un vizio di legittimità: mancata motivazione (violazione di legge – art. 3 legge 241/90).

Appare legittimo chiosare che comportamenti simili siano da biasimare per il fatto che pare producano soltanto defatiganti dispendi di attività giurisdizionale.

Ad ogni modo, nel caso in cui si formasse un provvedimento negativo implicito, per silenzio rigetto, allo scadere del tempo assegnato per la determinazione, ben potrebbe conseguire il rischio, qualora le amministrazioni procedenti rilasciassero in ritardo un provvedimento favorevole, di una anomala e paradossale di coesistenza di due provvedimenti fra loro contrastanti: uno tacito l'altro espresso.

---

<sup>11</sup> Art. 9, secondo comma, della Costituzione

<sup>12</sup> Relativo all'accertamento di conformità di interventi subordinati a permesso di costruire

Ulteriore questione riferibile alla natura del parere del soprintendente deve riguarda il regime c.d. transitorio laddove rende tale parere vincolante.

In sostanza fintanto che il parere risulta vincolante, ossia fintanto che non venga esperito l'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e la positiva verifica da parte del Ministero dell'avvenuto adeguamento dei piani paesaggistici, il parere rappresenta di fatto l'autorizzazione paesaggistica.

Infatti all'amministrazione "delegata" non viene data altra possibilità che aderire, obbligatoriamente, a quel parere: ma allora quale senso assume il periodo di 40 giorni (entro il quale l'amministrazione effettua una istruttoria di conformità), quello di 20 giorni (entro il quale deve rilasciare l'autorizzazione) e, ancora, quello di 30 giorni riservato per l'acquisizione dell'efficacia dell'autorizzazione?

Se il parere è vincolante sarebbe stata una semplificazione data dal regime transitorio far sì che quel parere costituisca l'autorizzazione, forse risparmiando qualche giorno (magari i 40 più 20).

In proposito si ritiene opportuna una ulteriore osservazione critica: il periodo di 40 giorni, riservato all'amministrazione precedente, è destinato alla stessa per valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute:

- nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico;
- nei piani paesaggistici.

I primi riguardano generalmente "atti" in possesso delle soprintendenze, altrettanto generalmente formatesi in maniera diversa da quella disciplinata dal codice, quindi privi di "prescrizioni", e che l'amministrazione precedente si deve "procurare". Non sembra sia prevista alcuna fase di ricognitiva/rivalutativa dei vincoli esistenti al fine di un loro eventuale adeguamento quale la permanenza dell'interesse e/o la predisposizione di una disciplina specifica al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 140 del codice.

I secondi, invece, sono strumenti, generalmente non ancora adeguati alle disposizioni codicistiche, motivo per cui quelli esistenti potrebbero essere addirittura contrastanti con le nuove disposizioni.

Per contro anche il parere del soprintendente ha come contenuto obbligatorio una valutazione dell'intervento proposto, nel suo complesso, in termini di compatibilità paesaggistica (oggetto peraltro dei contenuti della documentazione a corredo dell'istanza<sup>14</sup>) e in termini di conformità dell'intervento stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla disciplina specifica contenuta nella dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La materia sembra comunque ancora in evoluzione, non pare possibile scartare ipotesi di interventi normativi ulteriori, sia di parte Statale che regionale, per cui le condizioni potrebbero mutare anche a breve.

*Romolo Balasso architetto*

---

<sup>14</sup> Cfr. art. 146, comma 3 e d.p.c.m. 12 dicembre 2005, che si ritiene confermato quale decreto che dà applicazione al dettato normativo